

CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO
Legge n. 1185 del 21.11.1967
Norme sui passaporti

Art. 3
NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO

a) omissis

b) I genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione dal giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato, e che dimori nel territorio della Repubblica;

c) coloro per i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la Legge consenta l'omissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata.

d) omissis

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva, ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli artt. 3 e seguenti della Legge 27.12.1956 n. 1423;

f) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o che risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministero per la Difesa o l'autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il **1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età**, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
